

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza R.E. "GUASTI ALLE MACCHINE 01/19"

Il presente documento è stato redatto in data 01/06/2020
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2019 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 569.204.072, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 427.455.373.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 482.493.606 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 931.714.878, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 217.122.123 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 733.892.500 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 193,1%.

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE TUTTI I RISCHI	Le coperture assicurative previste nella presente polizza proteggono l'Assicurato dai danni materiali e diretti che possono colpire le cose assicurate anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale (quali a mero titolo di esempio: lo scoppio e il fenomeno elettrico) salvo quanto specificatamente escluso.
SEZIONE SOLO FENOMENO ELETTRICO	Le coperture assicurative previste nella presente polizza proteggono l'Assicurato dai danni materiali e diretti di fenomeno elettrico alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate.

AVVERTENZA: L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in polizza).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?


OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO

Non previste.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE TUTTI I RISCHI	Con riferimento alla presente sezione, è possibile aggiungere alle garanzie di base le seguenti coperture opzionali (acquistabili anche separatamente): <ul style="list-style-type: none">• Cose ad impiego mobile: la garanzia viene estesa ai danni derivanti da incendio, inondazione, allagamento, impantanamento, franamento, cedimento del terreno, terremoto.
-----------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Maggiori spese per ore straordinarie e trasporti a grande velocità: la garanzia viene estesa alle maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, esclusi quelli aerei. • Maggiori spese per trasporti aerei: la garanzia viene estesa alle maggiori spese per trasporti con linee aeree regolari. • Danni da inondazioni, allagamento ed impantanamento nelle centrali idroelettriche: la garanzia viene estesa ai danni causati da inondazioni, allagamento ed impantanamento, conseguenti a rottura delle condotte forzate, degli organi di chiusura, delle carcasse delle turbine idrauliche o delle pompe di accumulazione, purché indennizzabili a termini di polizza. • Danni ai fabbricati: la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti ai fabbricati occupati dall'Assicurato unicamente causati da rotture, lesioni, crolli, sfondamenti dovuti a sinistri indennizzabili a termini di polizza. Questa estensione riguarda esclusivamente i fabbricati situati nel recinto dello stabilimento, indicato in polizza, e viene prestata fino alla concorrenza massima della somma a tale titolo assicurata, senza applicazione del disposto dell' art.1907 C.C. • Macchine per cantiere - trasporto e trasferimento: la garanzia viene estesa ai danni verificatisi in occasione di trasporto o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico, al di fuori del luogo di impiego. • Macchine per cantiere - montaggio e smontaggio: la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo di impiego. • Impianti a fune per trasporto pubblico di persone: la garanzia viene estesa ai danni dovuti all'azione meccanica diretta del fulmine, a franamento, caduta massi, valanga, slavina, effetto della pressione della neve, allagamento e tromba d'aria (eventi naturali). Si precisa che sono indennizzabili i danni dovuti a prove di carico e frenatura anche se disposte dalle competenti Autorità. (Prove di carico e frenatura) • Trasporto delle parti di ricambio: la garanzia viene estesa ai danni alle parti di ricambio, destinate a sostituire quelle danneggiate a seguito di un sinistro indennizzabile, durante il loro trasporto dal luogo dello scarico in prossimità dell'impianto al luogo di montaggio, sempreché non esista altra copertura assicurativa per lo stesso rischio. • Maggiori spese per ore straordinarie e trasporti a grande velocità la garanzia viene estesa alle maggiori spese per: <ul style="list-style-type: none"> - ore straordinarie di lavoro e trasporti a grande velocità; - trasporti con linee aeree regolari; fino alla concorrenza della somma a tale titolo assicurata per ogni annualità assicurativa. • Funi: la garanzia viene estesa alle funi. • Degrado d'uso delle funi: l'indennizzo, in caso di danno alle funi, tiene conto del degrado d'uso al momento del sinistro. Tale degrado è determinato in base alla durata dell'esercizio ed alla riduzione della resistenza iniziale, stabilite per ogni tipo di fune dalle norme ministeriali e relativi regolamenti.
SEZIONE SOLO FENOMENO ELETTRICO	Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

<div style="display: flex; align-items: center;">  <h3 style="margin: 0;">Che cosa NON è assicurato?</h3> </div>	
RISCHI ESCLUSI SEZIONE TUTTI I RISCHI	<p>Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) di incendio, esplosione, azione del fulmine, di furto o tentativo di furto, salvo i danni di fenomeno elettrico conseguenti a tali avvenimenti. Sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione; b) dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche; c) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza; d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato; e) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore delle cose assicurate; f) dovuti: all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;

	<p>h) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;</p> <p>i) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;</p> <p>j) verificatisi in occasione di inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico di neve, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>k) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio e atti vandalici o terroristici aventi movente politico, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>l) derivanti da sinistri, costi e/o spese di qualsiasi natura, causati direttamente e/o indirettamente, risultanti da o in connessione con energia nucleare o radioattività di ogni tipo, incluso, ma non limitato a ciascuno dei specifici punti seguenti, indipendentemente da ogni altra causa o evento che contribuisca correntemente o in ogni successiva circostanza di sinistri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. radiazioni ionizzanti e/o contaminazioni derivanti da radioattività generale da qualsiasi combustibile nucleare c/o da rifiuti nucleari e/o dalla combustione di combustibile nucleare; 2. beni/parti radioattivi, tossici, esplosivi, pericolosi o contaminati di qualsiasi tipo di installazione nucleare, reattori o altri complessi nucleari o componenti nucleari; 3. qualsiasi arma da guerra che impieghi materiale atomico o fissione nucleare o fusione nucleare o qualsiasi altra reazione o forza o materia radioattiva; 4. beni/parti radioattivi, tossici, esplosivi, pericolosi o contaminati di qualsiasi tipo di installazione nucleare. L'esclusione in questa sub-classe non si estende ai sinistri od ai danni provocati dagli isotopi radioattivi, ad esclusione del combustibile nucleare, quando questi isotopi sono preparati, trasportati, conservati o usati per usi commerciali, agricolo, medico o scientifico od altri scopi civili pacifici simili nelle proprietà dell'assicurato; 5. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
<p>RISCHI ESCLUSI SEZIONE SOLO FENOMENO ELETTRICO</p>	<p>Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione sono esclusi i danni:</p> <p>a) di incendio, esplosione, azione del fulmine, di furto o tentativo di furto, salvo i danni di fenomeno elettrico conseguenti a tali avvenimenti. Sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione;</p> <p>b) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;</p> <p>c) causati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;</p> <p>d) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore delle cose assicurate;</p> <p>e) dovuti: all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;</p> <p>f) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;</p> <p>g) a lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici nonché a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;</p> <p>h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;</p>

	<p>i) verificatisi in occasione di inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, rnaeggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico di neve, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>j) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio e atti vandalici o terroristici aventi movente politico, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>k) derivanti da sinistri, costi e/o spese di qualsiasi natura, causati direttamente e/o indirettamente, risultanti da o in connessione con energia nucleare o radioattività di ogni tipo, incluso, ma non limitato a ciascuno dei specifici punti seguenti, indipendentemente da ogni altra causa o evento che contribuisca correntemente o in ogni successiva circostanza di sinistri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. radiazioni ionizzanti e/o contaminazioni derivanti da radioattività generale da qualsiasi combustibile nucleare c/o da rifiuti nucleari e/o dalla combustione di combustibile nucleare; 2. beni/parti radioattivi, tossici, esplosivi, pericolosi o contaminati di qualsiasi tipo di installazione nucleare, reattori o altri complessi nucleari o componenti nucleari; 3. qualsiasi arma da guerra che impieghi materiale atomico o fissione nucleare o fusione nucleare o qualsiasi altra reazione o forza o materia radioattiva; 4. beni/parti radioattivi, tossici, esplosivi, pericolosi o contaminati di qualsiasi tipo di installazione nucleare. L'esclusione in questa sub-classe non si estende ai sinistri od ai danni provocati dagli isotopi radioattivi, ad esclusione del combustibile nucleare, quando questi isotopi sono preparati, trasportati, conservati o usati per usi commerciali, agricolo, medico o scientifico od altri scopi civili pacifici simili nelle proprietà dell'assicurato; 5. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

<p>Sono previste le seguenti Esclusioni</p>	<p>Sezione Danni alle Cose</p> <p>Sono previsti specifici limiti di tolleranza, limiti di indennizzo e/o l'applicazione di detrazioni (scoperti o franchigie) che rappresentano importi che restano a carico dell'Assicurato e vengono indicati all'interno di ogni singola clausola aggiuntiva, e sono concordati preventivamente tra le parti ed espressamente riportati in polizza.</p>
	<p>Sezione Solo Fenomeno Elettrico</p> <p>Sono previsti specifici limiti di tolleranza, limiti di indennizzo e/o l'applicazione di detrazioni (scoperti o franchigie) che rappresentano importi che restano a carico dell'Assicurato e vengono indicati all'interno di ogni singola clausola aggiuntiva, e sono concordati preventivamente tra le parti ed espressamente riportati in polizza.</p>



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 CC.; b) darne immediato avviso alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., a mezzo raccomandata, telegramma o telefax. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <ol style="list-style-type: none"> c) in caso di sinistro presumibilmente doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
--	---

	<p>e) permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;</p> <p>f) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).</p> <p>La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 (otto) giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.</p> <p>Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.</p>
	<p>Assistenza diretta / in convenzione</p> <p>Non prevista.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Non prevista.</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 C.C.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.
Obblighi dell'Impresa	<p>Pagamento del sinistro</p> <p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. - Frazionamento 3% di aumento per il frazionamento semestrale. - Mensilizzazione Non prevista. - Adeguamento Non previsto.
Rimborso	Non previsto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.
Sospensione	<p>Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie.</p> <p>Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.
--	---

Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.
--------------------	---



A chi è rivolto questo prodotto?

Destinato a tutte le aziende industriali che desiderano tutelarsi contro i danni che potrebbero colpire i macchinari assicurati, contro i guasti accidentali di natura meccanica ed elettrica quali ad esempio inceppamento del macchinario, introduzione di corpi estranei, rottura di un componente.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **17,50%**.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html . Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.
Negoziazione assistita	È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Arbitrato Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà. In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: <ul style="list-style-type: none"> contattare il numero verde 800.016611; inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@vittoriaassicurazioni.it.

<p>Reclami IVASS</p>	<p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e della quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma; i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia. <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
-----------------------------	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.